

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Provincia Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2018.

L'anno Duemiladiciotto, addi dieci del mese di marzo alle ore 16,10 nel Comune di Fluminimaggiore, nella Sala Consigliare del Comune, Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
1) PELLEGRINI Ferdinando	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) SANNA Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) CARROGU Gian Pietro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) GHIRLANDA Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) PILI Filippo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) ATZORI Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) MASSOLE Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) FRAU Fernando	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) ATZORI Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) ZANDA Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) FARCI Miriam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12) LICHERI Liviana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13) CONGIA Mauro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Totale presenti n° 10

Totale Assenti n° 3

Assiste la seduta il Segretario Dott. Simone Pietro LOI

Il Sindaco Sig. PELLEGRINI Ferdinando assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta;

IL SINDACO

Vista la proposta avente per oggetto: **“Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2018”**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ne illustra il suo contenuto, quindi chiede se vi sono interventi;

Prende la parola il Consigliere Ghirlanda Paolo, il quale dichiara il suo voto contrario per la conferma dell'aliquota IMU al 7,6, e propone quindi che venga abbassata al 4,6, affermando anche che ciò sia consentito dalla legge. Precisa inoltre che, in considerazione della lotta all'evasione con cui si sono aumentate le entrate degli anni precedenti, la manovra proposta sarebbe sostenibile per il bilancio del Comune;

Dopo breve discussione;

Si pone ai voti, senza modifiche, il testo della proposta di cui all'oggetto, con il seguente esito:

Presenti: 10

Votanti: 8

Con sette voti favorevoli, uno contrario (Ghirlanda P.) e due astenuti (Zanda M. e Farci M.), si approva;

Si passa quindi, considerata l'urgenza di provvedere, alla votazione per dichiarare l'atto immediatamente eseguibile;

Presenti: 10

Votanti: 8

Con sette voti favorevoli, uno contrario (Ghirlanda P.) e due astenuti (Zanda M. e Farci M.), si approva;

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale ed il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la proposta avente per oggetto: **“Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2018”**, allegata al presente atto e di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.**



Comune di Fluminimaggiore

Provincia Sud Sardegna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberato con atto C.C. n. ___ del _____

Pervenuta al Segretario il _____

OGGETTO:. Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) – ANNO 2018.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.

VISTI gli artt. 8, 9 e 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*"Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale"*), e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che istituiscono l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale, che è stata sostanzialmente modificata dalla legge n. 147 del 2013, che al comma 639 dell'art. 1, che istituisce l'Imposta Unica Comunale "IUC" che *".. si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali."*

La IUC (Imposta Unica Comunale) si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9);
- TASI: riferita ai servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI i seguenti commi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:

comma 2: *"L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili. L'Imu non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10...."*; e considerata la possibilità di assimilazione ad abitazione principale della unità immobiliare posseduta da anziani e ricoverati, nonché i casi di esclusione dall'imposta previsti nello stesso comma (con decorrenza 01.01.2014), ed i requisiti che devono essere posseduti dai cittadini italiani iscritti all'AIRE affinché l'abitazione sia assimilata ad abitazione principale;

comma 6: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali."*

Indro C. de



comma 7: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali."

comma 8: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali."

comma 9: "I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati."

comma 9-bis: "A decorrere dal 01.01.2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."

comma 10: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica."

CHE la legge 24.12.2012 n. 228, art. 1, comma 380 (legge stabilità 2013), prevede la riserva al comune del gettito Imu delle abitazioni principali, degli altri fabbricati ed aree edificabili, mentre ai sensi della lett. f) "è riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (non è prevista la riduzione dell'aliquota standard) ...", ed ai sensi della lett. g) "I comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 percentuale" (con maggiore aliquota a favore del comune);

CHE il comma 708 della legge 147 del 2013 prevede: "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imu relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201 del 2011";

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015, con la quale sono state apportate importanti modifiche alla disciplina IUC, e nel particolare per quanto riguarda l'IMU:

COMODATO d'uso a parenti in linea retta di primo grado (figli-genitori) riduzione del 50%

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 10, lett. b) della legge 208 del 2015, il comma 3, art. 13, del decreto legge n. 201 del 2011, risulta come segue:

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.L. 22.01.2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione."

IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75%

prevista dall'art. 1 comma 53, legge 28.12.2015 n. 208: "all'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214, dopo il comma 6 è inserito il comma "6-bis: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.";

Dal 1 gennaio 2016 CAMBIA la modalità di determinazione della rendita catastale immobili gruppi "D" e "E" ed esclusione dalle imposte dei "macchinari imbullonati",

come disciplinato dall'art. 1, comma 21 della legge 28.12.2015 n. 208: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

prevista dal comma 13, dell'art. 1 legge 28.12.2015 n. 208: "..... A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del D.L. 24.01.2015, n. 4, convertito dalla legge 34 del 2015."

"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. ..."

ESENZIONE - sono esenti da IMU i terreni del Comune di Fluminimaggiore, come precisato nell'elenco allegato alla Circolare 14 giugno 1993 n. 9.

VISTO l'art. 1, comma 677, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), e ss.mm.ii., che pone il rispetto del vincolo "la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili."

CHE ai sensi del comma 13 bis, dell'art. 13 del decreto legge 201/2011, "... il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 23 del 2011, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta ... In caso di mancata pubblicazione entro il citato il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

VISTO il comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 23 del 2011: "I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.";

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27,

comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii: stabilisce: "gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomia locali, in presenza di motivate esigenze.";
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): "Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO l'art. unico del decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6.12.2017, che differisce il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, in quanto al punto 1 prevede "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018.";


VISTO il comma 26, dell'art. 1, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 37, della legge 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018), che prevede anche per il 2018 (come avvenuto nel 2016 e 2017), la sospensione di eventuali aumenti tariffari e delle aliquote di imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI), che pertanto recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) [...], né per gli enti locali che deliberano il pre - dissesto [...], o il dissesto [...]";

CHE occorre procedere al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2018;

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, che prevede fra gli allegati al bilancio di previsione anche: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a " ... disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), quale componente dell'Imposta Unica Municipale, in vigore dal 01.01.2016, ed approvato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 13.05.2016;



RILEVATO che il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare le aliquote in materia di IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011; convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 e smi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 19.01.2018, avente ad oggetto "Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – 2018," con la quale l'organo deliberante svolge una attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000, rubricato "Competenze delle Giunte", confermando le aliquote e detrazioni già applicate;

CHE con l'applicazione delle aliquote e detrazioni previste nella presente proposta, delle agevolazioni indicate nel regolamento, del prelievo per quota di alimentazione del F.S.N. 2017, si prevede un gettito IMU stimato per l'anno 2018 per € 265.000,00, e poiché tale importo risulta fondamentale per garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo di servizi da erogare alla comunità, e appare opportuno confermare le aliquote in vigore;

DATO atto che la presente deliberazione, per acquisire efficacia, deve essere trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

CHE con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 01.07.2014, questo ente ha trasferito i servizi dei tributi all'Unione di Comuni "Metalla e il mare";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il decreto legislativo n. 267 del 2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa:

- 1) di prendere atto della disposizione del blocco degli aumenti tariffari, contenuta nel comma 26, dell'art. 1, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), come modificato dal comma 37, dell'art. 1 della legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018), che prevede la sospensione (come già nel 2016 e 2017), di aumenti tariffari ed aliquote comunali, rispetto a quelli in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la Tari);
- 2) di confermare per il 2018 le aliquote già in vigore negli anni precedenti, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", di cui all'art. 13 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011, come segue:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (aree edificabili, immobili cat. D, ecc)	0,76
2	<ul style="list-style-type: none">• Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1, A8, A9)• unità immobiliare (Cat. A1, A8, A9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.• una sola unità immobiliare categoria (Cat. A1, A8, A9), posseduta, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	0,4
3	<ul style="list-style-type: none">• una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), NON pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	0,46

3) di determinare per l'anno 2018 le detrazioni d'imposta IMU, come dal prospetto che segue:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	DETRAZIONE d'imposta -- Euri /annuo
1	<ul style="list-style-type: none"> • Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1, A8, A9) • unità immobiliare (Cat. A1, A8, A9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. • una sola unità immobiliare categoria (Cat. A1, A8, A9), posseduta, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 	200,00
2	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	200,00

- 4) che ai sensi del comma 677 dell'art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013, sono rispettati i vincoli in base al quale *"la somma delle aliquote Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non risulta superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*.
- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;
- 6) che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) in vigore;
- 7) di prendere atto che il gettito stimato dall'applicazione delle aliquote IMU di cui trattasi, è determinato in € 265.000,00;
- 8) che i terreni agricoli del Comune di Fluminimaggiore sono esenti IMU ai sensi del comma 13, dell'art. 1 legge 28.12.2015 n. 208: *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. ..."*;
- 9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (ai sensi art. 13 c. 15 D.L. 6.12.2011); esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
- 10) di dare atto che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; con obbligo di pubblicazione entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta ed invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fluminimaggiore li ____ febbraio 2018

Il responsabile del procedimento

Ando. Rodeo



IL PROPONENTE
L'assessore al bilancio

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART.49, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo TECNICO, sulla presente proposta di deliberazione .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo CONTABILE , sulla presente proposta di deliberazione .

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione che verrà esaminata dal CONSIGLIO COMUNALE / GIUNTA MUNICIPALE.

SI ATTESTA

Che la spesa riportata nella presente proposta di deliberazione trova copertura finanziaria in carico :

per € sul cap. 5/2 del bilancio corrente in c/

per € sul cap. del bilancio corrente in c/

per € in carico al finanziamento di cui alla L.R. di cui al c.c./Voce

di complessive € 265.000,00

Fluminimaggiore li

Che la spesa pari a complessive € trova regolare copertura finanziaria nei capitoli riportati nella presente proposta di deliberazione per la somma a fianco di ciascuno di essi segnata.

Fluminimaggiore li

IL RAGIONIERE COMUNALE



Adriano Rinaldi